

SUPSI

Statuto della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Approvato dal Consiglio della SUPSI il 22 giugno 2018
Versione 4 – 01.07.2021

I. Disposizioni generali¹

Art. 1 Statuto giuridico e scopo della SUPSI

- 1 La Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) è un ente autonomo di diritto pubblico con personalità propria, istituito dalla Legge cantonale sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995. La SUPSI ha sede a Manno.
- 2 La SUPSI è una Scuola universitaria ai sensi della Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero del 30 settembre 2011 (LPSU). Il suo Dipartimento formazione e apprendimento, con sede a Locarno, svolge i compiti descritti dalla LPSU per le alte scuole pedagogiche.
- 3 La SUPSI è costituita da 4 Dipartimenti e comprende 3 Scuole affiliate integrate come Dipartimenti. Una ulteriore Scuola è affiliata all'interno di un Dipartimento.
- 4 La SUPSI persegue in particolare l'inserimento del Ticino e della Svizzera italiana nella politica universitaria federale nei suoi quattro mandati: la formazione di base, la formazione continua, la ricerca applicata e le prestazioni di servizio al territorio.
- 5 Nello svolgimento dei propri mandati, la SUPSI persegue una propria visione, missione e strategia nel rispetto dei propri principi guida e valori.
- 6 Nell'adempimento della propria missione, la SUPSI contribuisce alla promozione del principio di uguaglianza dei diritti e delle opportunità fra uomo e donna e all'eliminazione degli svantaggi esistenti nei confronti delle persone con disabilità; a tal scopo integra le dimensioni gender e diversità nelle proprie strategie e nella gestione.
- 7 La SUPSI non tollera alcun comportamento inopportuno, molesto e discriminante e che lede la dignità delle persone. In tutte le sue azioni la SUPSI favorisce il benessere istituzionale e un clima di lavoro e di studio rispettoso della personalità e dell'integrità dei collaboratori e degli studenti libero da qualsiasi forma di discriminazione, mobbing o molestia anche di natura sessuale.
- 8 Nello svolgimento delle attività, la SUPSI persegue obiettivi di sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economico, sociale, ambientale e culturale.

Art. 2 Campo d'applicazione

- 1 Lo Statuto regola l'organizzazione della SUPSI, definisce e organizza i suoi organi e le varie forme di partecipazione.
- 2 Lo Statuto integra le disposizioni cantonali e federali applicabili al settore universitario professionale, ed è completato e integrato dai regolamenti, dalle direttive e dalle ulteriori normative della SUPSI.

Art. 3 Garanzia di qualità

- 1 La SUPSI esamina periodicamente la qualità dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi e provvede affinché questa sia garantita e sviluppata a lungo termine.
- 2 La SUPSI adotta un sistema di gestione della qualità in stretta relazione con i suoi valori e definisce la sua Politica e strategia per la qualità integrata nella strategia istituzionale e basata sugli standard nazionali e internazionali.

Art. 4 Proprietà intellettuale e sostegno alle imprese

- 1 La SUPSI è proprietaria dei diritti di proprietà intellettuale che i suoi collaboratori creano nell'ambito del rapporto di lavoro. A tale scopo adotta uno specifico Regolamento in cui definisce come implementare la protezione e l'eventuale cessione dei propri diritti di proprietà intellettuale a salvaguardia dei diritti dell'Istituzione, dei suoi collaboratori e degli studenti.
- 2 La SUPSI incoraggia e sostiene la creazione di persone giuridiche di diritto pubblico o privato (Start-up e Spin-off) che desiderano sviluppare e commercializzare le invenzioni originate dalla ricerca. La SUPSI favorisce la partecipazione dei suoi collaboratori a una Start-up o una Spin-off creata da una loro attività svolta nell'Istituzione e ne regola i principi in uno specifico Regolamento.

II. Organizzazione

1. Disposizioni generali

Art. 5

- 1 Gli organi principali della SUPSI sono:
 - il Consiglio della SUPSI, presieduto dal Presidente del Consiglio;
 - la Direzione della SUPSI, diretta dal Direttore Generale.
- 2 Il Consiglio della SUPSI disciplina nello Statuto l'organizzazione della SUPSI con i suoi organi e relativi membri fino a livello della Direzione della SUPSI e della revisione interna. La restante organizzazione è disciplinata dalla Direzione della SUPSI in applicazione al presente Statuto. Le competenze del Consiglio della SUPSI sono definite nello Statuto, mentre le competenze delegate agli altri organi e membri sono definite in una specifica matrice.
- 3 Il Consiglio della SUPSI adotta il Regolamento del Consiglio della SUPSI in cui definisce gli aspetti organizzativi del proprio funzionamento.
- 4 La SUPSI è vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente del Consiglio, di un secondo membro del Consiglio con potere di firma a Registro di commercio, del Direttore generale o di un membro della Direzione SUPSI.
- 5 I diritti di firma sono definiti nel *Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali e di attività della SUPSI*.

¹ Per facilitare la lettura del presente documento, il genere maschile è usato per designare persone e funzioni indipendentemente dal genere.

2. Il Consiglio della SUPSI

Art. 6 Il Consiglio della SUPSI

1 Il Consiglio della SUPSI è l'organo superiore della SUPSI, previsto e istituito dalla Legge cantonale sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana e sugli istituti di ricerca del 3 ottobre 1995.

2 Il Consiglio della SUPSI è composto da 7 a 13 membri con diritto di voto, di cui:

- da 5 a 11 membri designati ogni 4 anni dal Consiglio di Stato,
- da 2 membri eletti dal corpo accademico ogni 4 anni;

I membri con diritto di voto possono rimanere in carica per un periodo massimo di 12 anni.

3 Il Consiglio della SUPSI si riunisce almeno 4 volte nel corso dell'anno in sedute ordinarie.

4 Il Presidente del Consiglio dirige le sedute del Consiglio della SUPSI, che sono verbalizzate dal Responsabile dei Servizi della Direzione generale.

5 Alle riunioni del Consiglio della SUPSI partecipano di regola i seguenti membri, senza diritto di voto:

- i delegati delle Scuole affiliate,
- il Direttore Generale SUPSI,
- il Responsabile dei Servizi della Direzione generale,
- il Direttore della Divisione della Cultura e degli Studi Universitari (DCSU) del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport del Cantone Ticino (DECS).

Gli altri membri della Direzione SUPSI possono essere chiamati a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, su questioni che concernono le loro attività.

6 Al Consiglio della SUPSI spettano le competenze di supervisione e di conduzione strategica e in particolare:

- adottare lo Statuto e i regolamenti generali della SUPSI, nonché le altre normative di sua competenza;
- stipulare i contratti di prestazione con il Cantone, oltre che eventuali contratti di affiliazione o di associazione;
- decidere l'orientamento strategico;
- adottare un sistema di gestione della qualità ed esaminare periodicamente la qualità dell'insegnamento, della sua ricerca e dei suoi servizi;
- decidere l'organizzazione della SUPSI fino al livello degli Istituti, compresa la creazione e la soppressione di Dipartimenti e di Istituti;
- definire gli organi partecipativi riconosciuti a livello istituzionale;
- nominare il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio della SUPSI oltre che i membri della Commissione gestione e governance del Consiglio della SUPSI;
- stabilire le retribuzioni di tutti i suoi membri;
- nominare il Direttore Generale, i Direttori di Dipartimento, il Direttore amministrativo e i Direttori dei mandati oltre che decidere sul relativo rinnovo dell'incarico quadriennale;
- approvare l'offerta di formazione di base (bachelor e master);
- definire l'ammontare delle tasse per gli studenti nei corsi di formazione di base dei Dipartimenti;
- decidere i principi generali per la tutela della proprietà intellettuale comprensiva della sua protezione e dell'eventuale cessione o sfruttamento di diritti;
- approvare i preventivi e consuntivi, con la ripartizione degli eventuali utili;

- deliberare su progetti o crediti non contemplati dal budget annuale oppure che implicano oneri o rischi rilevanti per la SUPSI;
- approvare il contratto collettivo di lavoro del personale amministrativo;
- approvare la pianificazione quadriennale dei professori dei Dipartimenti e le Scuole affiliate, come pure conferire i titoli di "Professore", "Professore aggiunto" e "Professore SUM";
- adottare un processo di gestione dei rischi integrato e un sistema di controllo interno.

Al Consiglio della SUPSI spettano pure tutte le competenze che il presente Statuto non attribuisce esplicitamente ad altri membri o organi.

Art. 7 Il Presidente e il Vicepresidente

1 Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio della SUPSI fra i suoi membri designati dal Consiglio di Stato.

2 Il Presidente, assieme al Direttore Generale, tratta tutti gli aspetti strategici rilevanti e rappresenta la SUPSI nei rapporti con le autorità e i terzi.

3 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi in cui questi sia impossibilitato a esercitare le sue funzioni.

Art. 8 Le Commissioni

1 Il Consiglio della SUPSI istituisce al suo interno una Commissione permanente, denominata Commissione gestione e governance, che ha il compito di esaminare preventivamente le proposte di deliberazione presentate al Consiglio della SUPSI sui temi di sua competenza. I loro membri sono nominati dal Consiglio della SUPSI tra i membri designati dal Consiglio di Stato.

2 Il Consiglio della SUPSI può istituire altre Commissioni, nominate ad hoc in funzione della fattispecie da trattare.

Art. 9 La revisione interna

Il Consiglio della SUPSI istituisce al suo interno la revisione interna quale suo organo indipendente di verifica e di consulenza.

I membri della revisione interna sono nominati dal Consiglio della SUPSI.

3. Il Direttore Generale e la Direzione della SUPSI

Art. 10 Il Direttore Generale

1 Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio della SUPSI. A lui compete la responsabilità della direzione operativa, con il coinvolgimento della Direzione della SUPSI.

2 Al Direttore Generale sono demandati in particolare i seguenti compiti:

- condurre la scuola nel rispetto dei valori, della missione, della strategia, della politica e strategia della qualità, dei mandati istituzionali e dei mezzi finanziari a disposizione;
- mettere in atto le decisioni prese dal Consiglio della SUPSI, avvalendosi della Direzione della SUPSI;
- definire, di concerto con la Direzione della SUPSI, le attribuzioni da svolgere collegialmente e quelle da attribuire ai singoli membri;
- collaborare con le altre Scuole universitarie e promuovere lo scambio di conoscenze;

- coordinare, in stretta collaborazione con tutti i membri della Direzione, le attività dei Dipartimenti e delle Scuole affiliate, promuovendo l'interdisciplinarietà e l'interprofessionalità;
 - ricercare proattivamente le persone chiave della SUPSI, assicurandone anche adeguati piani di successione;
 - gestire i rischi operativi della SUPSI, con costante aggiornamento della loro definizione e mappatura;
 - promuovere attivamente il rispetto della *Carta della partecipazione SUPSI* e l'implementazione del *Modello partecipativo* in tutta la SUPSI;
 - partecipare alle commissioni di selezione dei membri di Direzione, compresi i direttori delle Scuole affiliate;
 - dirigere le riunioni della Commissione di coordinamento qualità;
 - gestire i collaboratori della SUPSI e fungere, se richiesto, da prima istanza conciliativa in caso di contestazioni relative al rapporto d'impiego da parte di collaboratori;
 - decidere sui ricorsi di studenti contro decisioni di natura disciplinare, o che comportano la mancata certificazione di un credito non rimediabile entro breve termine, o che comportano un pregiudizio irrimediabile, come previsto nei relativi regolamenti.
- 3 Il Direttore Generale rappresenta la SUPSI nei diversi gremi a livello cantonale, intercantonale, nazionale e internazionale. In particolare rappresenta la SUPSI nella camera delle Scuole universitarie professionali della Conferenza dei rettori (Swissuniversities) oltre che nella sua assemblea generale (con diritto di voto).
- 4 Il Direttore Generale si avvale di uno staff di servizi gestito dal Responsabile dei Servizi della Direzione generale e composto in particolare dalla Segreteria di Direzione, dal Servizio giuridico, dall'International office, dal Servizio Comunicazione istituzionale, dal Servizio qualità e dal Servizio gender e diversity.

Art. 11 La Direzione della SUPSI

- 1 La Direzione della SUPSI è istituita quale organo della SUPSI dal presente Statuto.
- 2 La Direzione della SUPSI è composta dai membri di Direzione, con diritto di voto:
- il Direttore Generale,
 - il Direttore amministrativo,
 - il Direttore della formazione di base,
 - il Direttore della formazione continua,
 - il Direttore della ricerca, dello sviluppo e del trasferimento della conoscenza,
 - i Direttori dei Dipartimenti,
 - i Direttori delle Scuole affiliate a livello dei Dipartimenti,
- 3 Il Responsabile dei Servizi della Direzione generale è membro della Direzione SUPSI senza diritto di voto.
- 4 La Direzione SUPSI è **collegialmente responsabile dello sviluppo istituzionale** con particolare attenzione alle sinergie e trasversalità fra i mandati e alla promozione del lavoro collaborativo, grazie a un costante dialogo fra i suoi membri.
- 5 Ad eccezione dei membri di Direzione delle Scuole affiliate e del Responsabile dei Servizi della Direzione generale, la funzione direttiva è attribuita per una durata massima di 4 anni, rinnovabili. Per i membri di Direzione delle Scuole affiliate valgono le disposizioni delle rispettive Scuole.

- 6 Le condizioni di lavoro dei membri della Direzione, con l'eccezione dei membri di Direzione delle Scuole affiliate e del Responsabile dei Servizi della Direzione generale, sono stabilite nel *Regolamento dei membri della Direzione*.
- 7 Il Direttore Generale dirige le sedute della Direzione, che vengono regolarmente verbalizzate.
- 8 La Direzione della SUPSI quale principale organo direttivo della SUPSI è competente di:
- provvedere alla gestione operativa della SUPSI e assumere i compiti che le vengono delegate dal presente Statuto;
 - elaborare e sottoporre al Consiglio della SUPSI la strategia di sviluppo scientifico e operativo della SUPSI curandone l'attuazione e il monitoraggio;
 - eseguire e/o aggiornare le decisioni del Consiglio della SUPSI.

I membri di Direzione SUPSI, inoltre:

- rappresentano la SUPSI negli organi accademici di riferimento a livello cantonale, nazionale (swissuniversities) e internazionale, promuovendo in questi consessi la partecipazione in rete della SUPSI in programmi e progetti;
- sono responsabili di supervisionare e sottoscrivere gli accordi settoriali di competenza con università o altre organizzazioni;
- sono direttamente responsabili dell'applicazione e dello sviluppo del Sistema di garanzia della qualità della SUPSI;
- sono responsabili della produzione e della gestione dei rapporti di bilancio di riferimento del proprio settore e dei correlati indicatori di riferimento;
- curano le relazioni con altri atenei e partner sul piano cantonale, nazionale e internazionale, sviluppando reti di collaborazione nei propri ambiti di competenza, coordinandosi a livello di Direzione SUPSI;
- curano le relazioni nel polo universitario cantonale nel proprio ambito di competenza, stimolando progettualità comuni.

4. Servizi amministrativi, mandati istituzionali, Dipartimenti e Scuole Affiliate

Art. 12 I Servizi amministrativi

- 1 I Servizi amministrativi sono gestiti dal Direttore amministrativo e sono composti dal Servizio finanze e controlling, dal Servizio risorse umane, dal Servizio real estate & facility management, dai Servizi informatici e dal Servizio prima infanzia.
- 2 I Servizi amministrativi assicurano la gestione amministrativa integrata e il coordinamento nella pianificazione delle risorse.
- 3 Il Direttore amministrativo esegue le decisioni degli organi e membri della SUPSI in base a quanto definito dal presente Statuto. Nell'adempimento dei propri compiti il Direttore si avvale dei responsabili dei propri Servizi.

Art. 13 I Mandati istituzionali

- 1 Il coordinamento istituzionale dei mandati è assicurato dal Direttore della formazione di base, dal Direttore della formazione continua e dal Direttore della ricerca, dello sviluppo e del trasferimento della conoscenza.
- 2 I Direttori dei mandati eseguono le decisioni degli organi e membri della SUPSI in base a quanto definito dal presente Statuto.

- 3 I Direttori dei mandati nell'adempimento dei propri compiti si avvalgono di specifici Servizi di supporto direttamente legati al proprio mandato.
- 4 I Direttori dei mandati coordinano delle specifiche Commissioni di cui fanno parte i Responsabili dei rispettivi mandati dei Dipartimenti e delle Scuole affiliate.

Art. 14 I Dipartimenti della SUPSI

- 1 La SUPSI è costituita da 4 Dipartimenti, suddivisi per settori di studio:
 - Dipartimento ambiente costruzioni e design (DACD) – costruzioni e design;
 - Dipartimento tecnologie innovative (DTI) - tecnica;
 - Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS) - economia, sanità e lavoro sociale;
 - Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) - formazione dei docenti.
- 2 I Direttori di Dipartimento eseguono le decisioni degli organi e membri della SUPSI in base a quanto definito dal presente Statuto.
- 3 I Direttori di Dipartimento nell'adempimento dei propri compiti si avvalgono delle attività e funzioni delle Direzioni di Dipartimento e delle loro strutture.
- 4 Il Direttore del DFA rappresenta la SUPSI all'interno della camera delle alte scuole pedagogiche di Swissuniversities e partecipa senza diritto di voto all'assemblea plenaria.

Art. 15 Le Scuole affiliate

- 1 La SUPSI comprende 3 Scuole affiliate come Dipartimenti con i seguenti settori di studio:
 - Associazione Accademia Teatro Dimitri (ATD) - teatro;
 - Fondazione del Conservatorio della Svizzera italiana, Scuola universitaria di musica (SUM-CSI) - musica;
 - Fondazione Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) - economia, tecnica, sanità.

La SUPSI comprende 1 Scuola affiliata all'interno di un Dipartimento con il seguente settore di studio:

- Fondazione Thim van der Laan (SUPSI-Landquart), organizzativamente integrata nel DEASS - sanità (fisioterapia).
- 2 Le Scuole affiliate possono essere integrate all'interno della SUPSI come Dipartimenti (Dipartimenti affiliati) o all'interno di Dipartimenti.
 - 3 Le Scuole affiliate integrate come Dipartimenti sono rappresentate:
 - nel Consiglio della SUPSI con un membro senza diritto di voto;
 - nella Direzione della SUPSI con un membro con diritto di voto.Le Scuole affiliate all'interno di Dipartimenti sono rappresentate:
 - nel Consiglio della SUPSI con un membro senza diritto di voto;
 - nella Direzione della SUPSI dal Direttore di Dipartimento in cui sono integrate.
 - 4 I rapporti con le Scuole affiliate sono regolati da specifici contratti di affiliazione.

- 5 I Direttori delle Scuole affiliate nel rispetto dei contratti di affiliazione, sono responsabili di mettere in atto le decisioni degli organi e membri della SUPSI in base a quanto definito dal presente Statuto. I Direttori nell'adempimento dei propri compiti si avvalgono delle attività e funzioni delle Direzioni delle Scuole affiliate e della loro struttura.

- 6 I Direttori delle Scuole affiliate rappresentano la SUPSI, personalmente o tramite deleghe, negli organi di coordinamento settoriali a livello cantonale, intercantonale, nazionale e internazionale.

- 7 Per "affiliazione" si intende l'integrazione universitaria nella SUPSI di una Scuola di livello accademico e riconosciuta, di regola a carattere privato, gestita da fondazioni o altri enti. Le Scuole affiliate integrano nella loro conduzione e organizzazione i principi e orientamenti della strategia SUPSI, unitamente alle linee didattico-scientifiche di fondo. Nella gestione godono di autonomia amministrativa pur allineandosi alla politica e agli standard di qualità della SUPSI.

Il Gran Consiglio decide l'affiliazione di Istituzioni finanziate da terzi, se questa comporta il beneficio di contributi cantonali, mentre negli altri casi è competente il Consiglio di Stato su proposta del Consiglio della SUPSI.

- 8 Laddove non sono adempiute le condizioni per l'affiliazione, o nella misura in cui la stessa non sia stata richiesta, la SUPSI può associarsi con Istituti pubblici o privati di riconosciuta qualità scientifica, retti e finanziati da terzi, se questi soddisfano i principi generali della Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3.10.1995 e si inseriscono nella politica universitaria cantonale.

Per "associazione" si intende una forma di collaborazione tale da non comportare l'obbligo per l'Istituto di sottostare alle strategie della SUPSI. In ogni caso è fatta salva l'autonomia amministrativa. La decisione di associazione con un Istituto compete al Consiglio di Stato, sentito il Consiglio della SUPSI.

III. Membri e organi partecipativi a livello istituzionale

Art. 16 Gli Organi partecipativi

Promuoviamo la partecipazione attiva e indipendente applicando i principi della *Carta della partecipazione*.

Gli Organi partecipativi sono:

- Le Commissioni consultive;
- Il Collegio dei Servizi legati al Direttore generale, al Direttore amministrativo e ai Direttori dei mandati;
- Il Gruppo di coordinamento dei Presidenti dei Collegi;
- Il Collegio dei Professori di Dipartimento;
- La Commissione del personale assoggettato al CCLSUPSI (CpeSUPSI);
- L'Associazione studenti SUPSI;
- L'Associazione SUPSI Alumni.

Nella composizione di ogni organo partecipativo l'attenzione all'equilibrio di genere viene garantito.

I dettagli relativi alle attività e le modalità di partecipazione degli Organi sono descritti nel Regolamento degli Organi partecipativi istituzionali.

Art. 17 Le Commissioni Consultive

In ogni Dipartimento e Scuola affiliata è istituita una Commissione consultiva, composta da almeno 4 membri attivi nei propri settori di riferimento, designati dal Consiglio della SUPSI per una durata di 4 anni, di regola rinnovabile 1 volta per una durata complessiva di 8 anni. Le Commissioni consultive si occupano di compiti di carattere strategico a beneficio dell'intero Dipartimento o di specifici settori apportando nuove idee nell'ambito della promozione dell'innovazione nei campi della formazione, della ricerca e dei contatti con l'economia, nei servizi e nell'amministrazione.

La Commissione consultiva nomina un Presidente, che funge da referente del Direttore di Dipartimento e che organizza i lavori commissionali, cui partecipa di diritto.

Il Presidente funge anche da riferimento per il Presidente del Consiglio SUPSI e per il Direttore generale, con cui si incontra di regola una volta all'anno.

Art. 18 I Collegi di Dipartimento e il Collegio dei Servizi

In ogni Dipartimento e nei Servizi della Direzione è costituito un *Collegio*, composto da tutti i collaboratori del Dipartimento o dei Servizi della Direzione e da una rappresentanza degli studenti del Dipartimento d'appartenenza.

Il *Collegio* promuove un coinvolgimento attivo dei collaboratori, contribuendo così al buon funzionamento del Dipartimento/Servizi.

Il Regolamento del *Collegio*, approvato dal *Collegio* medesimo, dal Direttore di riferimento e dal Direttore generale, definisce le modalità di funzionamento e la rappresentanza degli studenti.

Il *Collegio* è presieduto da un collaboratore che non è membro della Direzione del Dipartimento/Servizi. La Direzione del Dipartimento/Servizi assicura costante supporto al Presidente per lo svolgimento delle proprie attività.

Coloro che sono legati alla SUPSI da un mandato di collaborazione possono partecipare senza diritto di voto al rispettivo *Collegio*.

Art. 19 Il Gruppo di coordinamento dei Presidenti dei collegi (CPC)

Il Gruppo di coordinamento dei Presidenti dei collegi (CPC) è composto dai Presidenti dei Collegi di Dipartimento e dal Presidente del Collegio dei Servizi ed è guidato da un Coordinatore, scelto dai suoi membri, che ne convoca le riunioni.

Il CPC favorisce il flusso di informazioni tra i Collegi di Dipartimento per quanto riguarda l'organizzazione e le strategie della SUPSI ed è interlocutore della Direzione generale della SUPSI e del Consiglio, per tramite dei due Rappresentanti del corpo accademico della SUPSI in quest'ultimo, su questioni di interesse generale.

Il Direttore generale è invitato dal CPC quando è ritenuta necessaria la sua presenza.

Il CPC allargato è composto dai membri del CPC e dai Rappresentanti del corpo accademico in Consiglio SUPSI e può essere convocato anche dai Rappresentanti del Corpo Accademico e dal Direttore generale.

Un membro della Segreteria di Direzione SUPSI supporta il Coordinatore e partecipa alle riunioni, se ritenuto necessario, per verbalizzarle.

Art. 20 Il Collegio dei Professori di Dipartimento

In ogni Dipartimento è istituito, a supporto delle attività della Direzione del Dipartimento, un Collegio dei Professori, che riunisce il Direttore di dipartimento e tutti i Professori e Professori aggiunti che vi operano.

Il Collegio è co-presieduto dal Direttore di dipartimento e da un professore, nominato dai suoi membri.

Il Collegio dei Professori promuove un coinvolgimento attivo dei Professori, contribuendo così al buon funzionamento e allo sviluppo accademico del Dipartimento.

La Direzione della SUPSI e la Direzione di Dipartimento possono attribuire ai Collegi dei professori di Dipartimento dei compiti specifici.

Art. 21 La Commissione del personale assoggettato al CCLSUPSI (CpeSUPSI)

La Commissione del personale assoggettato al CCLSUPSI (CpeSUPSI) è un organo costituito nell'ambito del Contratto collettivo di lavoro del personale amministrativo della SUPSI (CCLSUPSI).

È composta di regola da 6 membri eletti dai collaboratori assoggettati al CCLSUPSI, di cui un rappresentante di ogni Dipartimento e due rappresentanti dei Servizi.

La CpeSUPSI si pone in termini complementari rispetto ai Collegi di Dipartimento e dei Servizi e si prefigge di stabilire un dialogo fra i collaboratori del Corpo amministrativo e tecnico e la Direzione della SUPSI.

La CpeSUPSI è disciplinata dal Regolamento della commissione del personale SUPSI (Allegato 2 del CCLSUPSI).

Art. 22 – L'Associazione Studenti SUPSI

L'Associazione Studenti SUPSI è un organo consultivo della SUPSI, composta da studenti regolarmente iscritti ad un corso di laurea Bachelor o Master SUPSI e dagli studenti in mobilità, sulla base degli accordi a livello svizzero e internazionale, e coordina l'attività degli studenti.

L'Associazione Studenti SUPSI, attraverso il suo Comitato, formula proposte all'attenzione della Direzione SUPSI per questioni di carattere generale e, se richiesta, esprime pareri in particolare su temi dell'esperienza degli studenti nell'università e sugli orientamenti strategici.

L'Associazione Studenti SUPSI è disciplinata dal proprio Statuto.

Art. 23 – L'Associazione SUPSI Alumni

L'Associazione SUPSI Alumni è un organo consultivo della SUPSI, composta da laureati SUPSI della formazione di base e della formazione continua (a livello MAS e EMBA), e coordina l'attività degli Alumni SUPSI.

L'Associazione SUPSI Alumni, attraverso il suo comitato, formula proposte all'attenzione della Direzione SUPSI per questioni di carattere generale e, se richiesta, esprime pareri in particolare su temi collegati all'offerta formativa, alla ricerca, alle relazioni con la comunità economica del territorio, alla valutazione della qualità e allo sviluppo della scuola.

L'Associazione SUPSI Alumni è disciplinata dal proprio Statuto.

Approvato dal Consiglio SUPSI

Versione 0 del 22.06.2018

Versione 1 del 15.10.2019

Modifica a tutti gli articoli e inserimento di nuovi nel capitolo III. Membri e organi partecipativi a livello istituzionale

Versione 2 del 10.12.2019

Modifica all'art. 11 La Direzione della SUPSI cpv. 3

Versione 3 del 04.06.2020

Modifica a diversi articoli a seguito della nuova organizzazione della Direzione SUPSI

1 Disposizioni generali art. 5 cpv. 4 e 5; 2 Il Consiglio della SUPSI art. 6 cpv. 4, 5 e 6; 3 Il Direttore generale e la Direzione della SUPSI art. 10 cpv. 2 e 4; art. 11 cpv. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; 4 Servizi amministrativi, mandati istituzionali, Dipartimenti e Scuole Affiliate art. 12 cpv. 1, 2 e 3; art. 13 cpv. 1, 2, 3 e 4; art. 14 cpv. 2, 3 e 4; art. 15 cpv. 1; art. 16; art. 17; art. 18; art. 19 e art. 21.

Versione 4 del 01.07.2021

Inserimento nuovo cpv 7 all'Art. 1 - Statuto giuridico e scopo della SUPSI

IV. Disposizioni finali

Art. 24 Entrata in vigore

Il presente statuto, approvato dal Consiglio SUPSI il 17 giugno 2021 entra in vigore il 1 luglio 2021 e sostituisce il precedente del 4 giugno 2020.

Il Presidente del Consiglio, Alberto Petruzzella

Il Presidente della Commissione gestione e governance,
Beatrice Fasana

Manno, 1 luglio 2021